



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 103

PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa della consigliera Brescacin

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 1999, N. 21
“NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO” IN
MATERIA DI CONTROLLI**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 28 luglio 2026.

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 1999, N. 21 “NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO” IN MATERIA DI CONTROLLI

R e l a z i o n e:

La presente proposta di legge è finalizzata a modificare l'articolo 8 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 “Norme in materia di inquinamento acustico” al fine di ampliare gli strumenti organizzativi a disposizione dei comuni e delle province per l'esercizio delle funzioni tecniche di controllo in materia di inquinamento acustico.

La modifica proposta prevede che, per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza, i comuni e le province possano avvalersi non soltanto dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), ma anche di proprio personale interno in possesso della qualifica di tecnico competente in acustica, ai sensi della normativa statale vigente, nonché mediante forme di convenzionamento tra enti locali.

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” disciplina le competenze delle amministrazioni pubbliche in materia di vigilanza e controllo.

In particolare, l'articolo 14 della legge 447/1995 stabilisce che le amministrazioni provinciali, per l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni, utilizzano le strutture delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

Il medesimo articolo attribuisce ai comuni le funzioni amministrative relative al controllo dell'osservanza delle prescrizioni in materia di contenimento dell'inquinamento acustico, della disciplina concernente le attività rumorose temporanee, delle prescrizioni tecniche previste dalla normativa vigente e della conformità della documentazione acustica presentata dai soggetti interessati.

L'articolo 14, comma 3, riconosce inoltre al personale incaricato dei controlli e al personale delle agenzie regionali per l'ambiente specifici poteri ispettivi, tra cui l'accesso agli impianti e alle sedi delle attività che costituiscono fonte di rumore e la facoltà di richiedere dati, informazioni e documenti necessari all'espletamento delle funzioni di vigilanza.

La normativa statale, pertanto, individua in capo agli enti locali la titolarità delle funzioni amministrative di controllo, prevedendo il ricorso alle agenzie regionali ambientali quale supporto tecnico-organizzativo, senza configurare un'esclusiva in favore delle stesse.

Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico costituiscono funzioni istituzionali finalizzate alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente e comportano l'esercizio di poteri amministrativi e ispettivi rilevanti.

L'attuale formulazione dell'articolo 8 della legge regionale 21/1999 dispone che i comuni e le province si avvalgano dell'ARPAV per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza.

L'esperienza applicativa maturata negli anni ha evidenziato come tale previsione possa determinare criticità operative, connesse ai crescenti adempimenti richiesti agli enti locali e alla necessità di assicurare interventi

tempestivi ed efficaci nelle attività di vigilanza e accertamento delle violazioni in materia di inquinamento acustico.

Le attività di controllo comportano, infatti, l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento finalizzati alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, tra i quali rientrano l'accesso agli impianti e alle sedi delle attività che costituiscono fonti di rumore, l'acquisizione di dati, informazioni e documentazione, l'effettuazione di misurazioni fonometriche per l'accertamento ufficiale del rispetto dei limiti normativi, la verbalizzazione degli esiti delle verifiche e l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi, quali diffide, ordinanze, prescrizioni, sospensioni o limitazioni delle attività.

Tali attività rientrano nelle competenze istituzionali dei comuni e delle province, che ne sono i soggetti titolari ai sensi della legge quadro 447/1995.

La vigente disciplina regionale, tuttavia, non contempla espressamente la possibilità che gli enti locali possano svolgere direttamente le funzioni tecniche di controllo mediante proprio personale qualificato, né attraverso forme associative o convenzionate con altri enti.

La modifica proposta integra l'articolo 8, comma 1, prevedendo che i comuni e le province possano avvalersi, per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza, non soltanto dell'ARPAV, ma anche di proprio personale interno in possesso della qualifica di tecnico competente in acustica, ai sensi della normativa statale vigente.

Viene inoltre prevista la possibilità di esercitare tali funzioni mediante forme di convenzionamento tra enti locali, favorendo la condivisione delle professionalità specialistiche e una più efficiente organizzazione dei servizi.

L'intervento normativo consentirà una maggiore flessibilità organizzativa per gli enti locali, una più efficace e tempestiva attività di controllo sul territorio, la valorizzazione delle professionalità tecniche già presenti nelle amministrazioni pubbliche, la riduzione dei tempi necessari per l'esecuzione delle verifiche e degli accertamenti, il rafforzamento delle attività di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il mantenimento del ruolo dell'ARPAV quale soggetto di riferimento tecnico-scientifico, senza tuttavia configurarne l'utilizzo come modalità esclusiva di esercizio delle funzioni di controllo, eccetera.

La proposta si pone pertanto in un'ottica di maggiore efficienza amministrativa e di piena attuazione delle competenze attribuite agli enti locali dalla normativa statale in materia di inquinamento acustico.

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 1999, N. 21
“NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO” IN
MATERIA DI CONTROLLI**

**Art. 1 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 10 maggio 1999 n. 21
“Norme in materia di inquinamento acustico”.**

Alla fine del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10 maggio 1999 n. 21 sono aggiunte le parole: “, ovvero, nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 14 della legge n. 447/1995, di proprio personale in possesso della qualifica di tecnico competente in acustica iscritto nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”. A tal fine gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni o altre forme associative ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.”.

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 10 maggio 1999 n. 21 "Norme in materia di inquinamento acustico".	3
--	---